

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11
E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it



del 18 Maggio 2014

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Modello Unico PF/2016: inizia la raccolta documenti

Gentile cliente, con la presente invitiamo tutti **coloro che sono obbligati alla presentazione del modello Unico PF/2016** di ***leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di proprio interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 31 maggio, tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello.***

Soggetti interessati

Di seguito abbiamo predisposto una **scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro Studio per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2016**, relativa all'anno 2015, **delle persone fisiche**.

Si ricorda che sono **obbligati** alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico PF 2016) i contribuenti che:

- ➔ hanno conseguito **redditi nell'anno 2015** e non rientrano nei casi di esonero (vedi di seguito);
- ➔ sono **obbligati alla tenuta delle scritture contabili** (i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- ➔ **i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro** e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CU 2016), nel caso in cui l'imposta corrispondente al

- reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- ➔ i **lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo**, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
 - ➔ i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto **deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte** (anche se in possesso di un solo CU 2016);
 - ➔ i lavoratori dipendenti che hanno **percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto** (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
 - ➔ i **lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d'imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà** (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
 - ➔ i **contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente** (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
 - ➔ i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali **non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale** all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
 - ➔ i contribuenti che hanno conseguito **plusvalenze e redditi di capitale** da assoggettare ad imposta sostitutiva;

Osserva

Nel caso in cui non siano obbligati, i **contribuenti possono** comunque **presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti**, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure **per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2015** o da acconti versati nello stesso anno.

Soggetti esonerati dalla redazione del modello UNICO PF 2016

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione i soggetti che possiedono:

- ➔ **solo il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze;**

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

- **solo** redditi di **lavoro dipendente o pensione** corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad operare le ritenute d'acconto, ovvero, da più sostituti d'imposta, dei quali l'ultimo ha effettuato il conguaglio considerando anche i redditi derivanti dai rapporti precedenti;
- **solo** redditi di **lavoro dipendente** (alle condizioni di cui sopra) e redditi di fabbricati derivanti dall'**abitazione principale e relative pertinenze**;
- **solo** redditi da **co.co.co. anche a progetto**, escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. In tali casi per essere esonerati è necessario che le detrazioni riconosciute per il coniuge e i familiari a carico siano effettivamente spettanti e non siano dovute le addizionali regionale e comunale;
- **solo redditi esenti** (quali, ad esempio, le rendite INAIL per invalidità permanente o morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra e sociali, le indennità di accompagnamento e gli assegni erogati a ciechi/sordi/invalidi civili, i compensi per l'attività sportiva dilettantistica fino ad Euro 7.500);
- **solo** redditi soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta** ovvero assoggettati **ad imposta sostitutiva**;
- **solo redditi fondiari** (compresa l'abitazione principale e sue pertinenze) di importo complessivo **non superiore a Euro 500**;
- un **reddito complessivo**:
 - non superiore a **Euro 8.000**, nei casi di reddito di lavoro **dipendente o assimilato più altre eventuali tipologie** di reddito, **al netto** dell'abitazione principale e relative pertinenze;
 - non superiore a **Euro 7.500**, nei casi di reddito di **pensione più eventuali altre tipologie di reddito, al netto** dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- un reddito di **pensione** non superiore a **Euro 7.500**, redditi di **terreni** di importo non superiore a **Euro 185,92** e il reddito dell'**abitazione principale e relative pertinenze**. In tali casi per essere esonerati è necessario che il periodo di lavoro/pensione sia non inferiore a 365 giorni, che le detrazioni riconosciute per il coniuge e i familiari a carico siano effettivamente spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale;
- un reddito **complessivo, al netto** dell'abitazione principale e relative pertinenze, derivante da **pensione più eventuali altri redditi** non superiore a **Euro 7.750** se il contribuente ha un'età pari o superiore a **75 anni** ed il periodo di pensione è non inferiore a 365 giorni;
- un reddito derivante dall'**assegno corrisposto dall'ex coniuge più eventuali altri redditi**, al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a **Euro 7.500**;
- redditi **assimilati a quello di lavoro dipendente** e **altri redditi** con **detrazione non rapportata al periodo** di lavoro (ad esempio, redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo occasionali) **non superiori a Euro 4.800**;
- **solo** compensi per l'**attività sportiva dilettantistica** di importo **non superiore a Euro 28.158,28**.

Condizione generale di esonero

Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno:

- **un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo,**
- **al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze,**
- **che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,**
- **delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,**

non supera euro 10,33.

Modalità e Termini di presentazione e di versamento

Il **Modello UNICO Persone Fisiche 2016** deve essere presentato entro i termini seguenti:

- **dal 2 maggio 2016 al 30 giugno 2016** → se la presentazione viene effettuata **in forma cartacea** per il tramite di un ufficio postale;
- **entro il 30 settembre 2016** → se la presentazione viene **effettuata per via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

osserva

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Tutti i contribuenti **sono obbligati a presentare** la dichiarazione Modello UNICO 2016 **esclusivamente per via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2016 cartaceo i contribuenti che:

- **pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730**, non possono presentare il modello 730;
- **pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);**
- **devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.**

Modalità e termini di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti **entro il 16 giugno 2016** ovvero **entro il 18 luglio 2016** (poiché il 16 luglio

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11
E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

cade di sabato).

Osserva

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2015 e prima rata di acconto per il 2016) **nel periodo dal 17 giugno al 18 luglio 2016** devono applicare sulle somme da versare **la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

L'importo minimo da versare, ovvero rimborsabile o utilizzabile in compensazione, **pari ad Euro12**, è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.

Acconti IRPEF per l'anno 2016

Nel modello Unico va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto Irpef per l'anno 2015. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2016 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN33 "DIFFERENZA".

Se questo importo:

- ➔ **non supera euro 51,65**, ➔ non è dovuto acconto;
- ➔ **supera euro 51,65**, ➔ è dovuto acconto nella **misura del 100%** del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- ➔ in **unica soluzione** ➔ entro il **30 novembre 2016**) se l'importo dovuto è inferiore **ad euro 257,52**;
- ➔ in **due rate** ➔ se l'importo dovuto è **pari o superiore ad euro 257,52**, di cui:
 - ➔ la prima, nella misura del **40 per cento**, entro il **16 giugno 2016** ovvero entro il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - ➔ la seconda, nella restante misura del **60 per cento**, entro il **30 novembre 2016**.

Osserva

Se il contribuente **prevede una minore imposta da dichiarare** nella successiva dichiarazione, **può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta**.
La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente.

Ckeck list per la raccolta dati

E' opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti poiché alla data odierna gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione sono già disponibili.

Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a co-

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11
E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

noscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.

In ogni caso, al fine di agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo **predisposto una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente** individuando i punti di Vostro interesse.

Coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11
E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

MODELLO UNICO 2016 - PERSONE FISICHE SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE UNICO PF 2016:

Nome e Cognome del Contribuente: _____

luogo e data di nascita: _____

Recapito telefonico: _____

Indirizzo mail: _____

- ☐ variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (indicazione dei figli di età inferiore a 3 anni, degli eventuali figli portatori di handicap, dei mesi in cui il familiare è a carico e della relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	Resident e all'estero (si o no)	Minore di 3 anni	Reddito complessivo	% detrazione

Variazioni di residenza anagrafica: indicare eventuali nuove residenze anagrafiche.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE	DATA EFFETTO

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

- ❑ documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta per familiari a carico di soggetti non residenti in Italia e per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia;
- ❑ documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/affitto/comodato, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.;

ACQUISTI O VENDITE				
Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto / Vendita	Data	Allegato

- ❑ ricevute di pagamento dell'IMU relativa al 2015 e altra documentazione rilevante ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per tale anno o per l'applicazione di cause di esenzione (se non gestita dallo Studio);

Versamenti allegati
Versamenti IMU 2015 (acconti e saldi). Numero bollettini o Modelli F24 _____;

- ❑ ricevute di pagamento dell'IMI o dell'IMIS relativa al 2015, per gli immobili ubicati nelle Province autonome di Bolzano e Trento (se non gestita dallo Studio);
- ❑ atti di acquisto di immobili, a partire dall'1.1.2015, usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- ❑ canoni di locazione relativi al 2015 anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);
- ❑ canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e accertati nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- ❑ canoni di locazione "convenzionali" relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa o per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

- ❑ canoni di locazione di immobili percepiti da soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti di sfratto;
- ❑ canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali è stata effettuata l'opzione per la "cedolare secca" o per i quali l'opzione deve essere esercitata in dichiarazione; l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitativelocate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
- ❑ canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successivamente ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);
- ❑ indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto nel 2015 a giovani che non abbiano superato i 40 anni e che posseggano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
- ❑ spese sostenute per canoni di affitto dei terreni agricoli, con indicazione degli ettari presi in affitto (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni);
- ❑ estremi di registrazione (o codice identificativo) dei contratti di locazione, affitto e comodato;
- ❑ dati relativi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione (specificare se si tratta di "alloggi sociali");
- ❑ dati relativi al credito d'imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo;
- ❑ dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo;
- ❑ certificazioni dei redditi di pensione, da lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2015 o 2016);
- ❑ certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituiti d'imposta;
- ❑ stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero, percepiti da soggetti residenti, ed eventuali imposte pagate all'estero; specificare se si tratta di lavoratori dipendenti "frontalieri";
- ❑ redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia;
- ❑ assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- ❑ altri assegni periodici (testamentari/alimentari);
- ❑ borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive;

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

- ❑ certificazioni dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti d'autore o d'inventore, associazione in partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;
- ❑ prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestito dallo Studio);
- ❑ oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;
- ❑ certificati dei sostituti d'imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione nel corso del 2015 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva);
- ❑ altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- ❑ risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;
- ❑ redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite;
- ❑ erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2015, per interventi che danno diritto ad un credito d'imposta (c.d. "art-bonus"), vale a dire:
 - manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
 - sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- ❑ realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- ❑ credito d'imposta spettante per il 2015 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- ❑ credito d'imposta spettante per il 2015 in relazione ai compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, oppure agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo;
- ❑ credito d'imposta spettante per il 2015 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi pensione;
- ❑ scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);
- ❑ scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al sostegno degli enti no profit (ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti) oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario sulla base degli elenchi resi disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure al Comune di residenza fiscale;

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11
E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

- ☐ scelta per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale;
- ☐ scelta per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF ad un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Scelta destinazione 8 per mille dell'IRPEF

☐	Confessioni religiose riconosciute Indicare la scelta _____
☐	Stato per finalità sociali o umanitarie

Scelta destinazione 5 per mille dell'IRPEF

☐	Sostegno degli enti no profit (ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti) Indicare il codice fiscale _____
--------------------------	---

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

☐	Finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario sulla base degli elenchi resi disponibili sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate
	Indicare il codice fiscale _____
Scelta destinazione 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale	
☐	Indicare la scelta _____
☐	

OSSERVA

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

- ☐ dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014 (modello 730/2015 o UNICO 2015 PF) o ultima dichiarazione presentata (se non gestita dallo Studio)
- ☐ modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall'1.1.2015 fino al momento di presentazione della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se a saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;

Versamenti allegati	
Modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi:	numero modelli _____;
Modelli F24 di versamento degli acconti relativi alla cedolare secca:	n. modelli _____

- ☐ imposte e oneri rimborsati.

Eventi intersorsi nel 2015 da documentare ai fini della predisposizione del modello UNICO	
☐	Lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;
☐	cessioni di beni immobili effettuate nel 2015, entro 5 anni dall'acquisto, esclusi quelli pervenuti

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

	per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale), salvo che sia già stata applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;
☐	cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2015
☐	perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei terreni posseduti all'1.1.2015 e/o in date anteriori;
☐	indennità di esproprio e altre somme percepite nell'ambito del procedimento espropriativo;
☐	vincite a lotterie, concorsi a premio, scommesse;
☐	immobili situati all'estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
☐	imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all'estero (IVIE) versata in acconto nel 2015;
☐	redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
☐	redditi derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
☐	differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
☐	redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;
☐	redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomini);
☐	proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;
☐	plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) "qualificate" per le quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2015;
☐	plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) "non qualificate" e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2015 (se non si è optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito");
☐	perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate possedute all'1.1.2015 e/o in date anteriori, ovvero perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni "non qualificate" (quotate e non quotate) possedute al 31.12.2011 e/o al 30.6.2014;
☐	plusvalenze realizzate nel 2013 che non beneficiano più dell'esenzione in quanto non reinvestite entro due anni in società "start up";
☐	plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
☐	certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di "risparmio amministrato" o di "risparmio gestito";
☐	redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all'acconto d'imposta del 20%;

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

☐	consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso del 2015; per questi beni è necessario acquisire il valore all'inizio del periodo d'imposta e quello al termine del periodo d'imposta o del periodo di detenzione. Si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie e tutti gli immobili detenuti all'estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, gli yacht, le opere d'arte e i gioielli;
☐	attività finanziarie detenute all'estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di mercato; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
☐	imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) versata in acconto nel 2015;
☐	conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero. Per i conti correnti detenuti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata, occorre individuare il valore massimo raggiunto dal conto nel corso del 2015. Inoltre, con riferimento ai conti correnti esteri si osserva che: - o essi scontano l'IVAFE se il loro valore medio di giacenza annuo supera i 5.000,00 euro; - o devono essere indicati nel modulo RW se nel corso del 2015 hanno raggiunto un valore massimo complessivo superiore a 15.000,00 euro; - o interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti; - o proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2011 e percepiti nel 2015 senza il tramite di intermediari finanziari residenti.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:

☐	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe); si ricorda che non è più deducibile il contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") pagato con l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
☐	contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
☐	contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
☐	contributi per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e "badanti"), anche relativi a prestazioni occasionali di tipo accessorio ("buoni lavoro" o voucher);
☐	contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
☐	Per i lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2010, contributi per la previdenza complementare versati negli anni 2010-2014, al fine di determinare l'eventuale maggiore plafond di deducibilità applicabile dal periodo d'imposta 2015;
☐	contributo di solidarietà del 3% versato in relazione al periodo d'imposta 2015 (se non è già

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11
E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

	stato dedotto in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati);
☐	spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
☐	spese per l'acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
☐	spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza
☐	contributi versati ai fondi sanitari integrativi
☐	erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
☐	spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza
☐	contributi versati ai fondi sanitari integrativi
☐	assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
☐	assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall'autorità giudiziaria;
☐	somme investite nel capitale sociale di start up innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la trasparenza fiscale;
☐	spese sostenute (compresi gli interessi passivi su mutui) per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni;
☐	contributi ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
☐	erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali;
☐	somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti
☐	somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;
☐	canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
☐	contributi a consorzi obbligatori
☐	indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
☐	spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale
☐	erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%:

☐	spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2015 sia nel
--------------------------	---

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

	proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, per l'acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
☐	spese per l'acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
☐	spese per l'acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
☐	spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica ("ticket");
☐	spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
☐	documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
☐	spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
☐	spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani guida per soggetti non vedenti;
☐	spese di interpretariato per soggetti sordi;
☐	spese veterinarie;
☐	interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
☐	interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
☐	interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
☐	interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale;
☐	contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed eventuali revoche;
☐	spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
☐	provvigioni pagate nel 2015 ad intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
☐	premi versati nel 2015 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;
☐	premi versati nel 2015 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001;
☐	spese sostenute nel 2015 per la frequenza di asili nido da parte di figli fino a tre anni di età;

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

☐	spese sostenute nel 2015 per la frequenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche o private;
☐	spese sostenute nel 2015 per la frequenza, presso università statali o non statali, di corsi di istruzione universitaria, di master, di corsi di perfezionamento o di specializzazione universitaria, di dottorati di ricerca;
☐	spese sostenute nel 2015 per la frequenza di Conservatori musicali e di Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento
☐	spese sostenute nel 2015 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione relativi a studenti universitari "fuori sede", anche in relazione ad Università all'estero;
☐	spese per l'istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
☐	spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
☐	spese sostenute nel 2015 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
☐	spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (c.d. "badanti"), anche se sostenute per familiari a carico;
☐	spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
☐	spese funebri sostenute nel 2015, anche per persone defunte non legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
☐	erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
☐	erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;
☐	erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
☐	erogazioni liberali a favore di associazioni di promozione sociale;
☐	erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all'estero;
☐	erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale;
☐	erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia";
☐	erogazioni liberali a favore dell'ospedale "Galliera" di Genova per l'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
☐	contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
☐	somme investite nel capitale sociale di start up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in start up innovative; la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società
☐	erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11
E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

ONERI DETRAIBILI AL 25%

☐	somme investite nel capitale sociale di start up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in start up innovative; La detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società nelle suddette start up.
--------------------------	--

ONERI DETRAIBILI AL 26%

☐	erogazioni liberali a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono iniziative umanitarie;
☐	erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici;

Documentazione relativa alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 36-41-50%:

☐	copia del modello "Comunicazione di inizio lavori" inviato al Centro Operativo di Pescara (fino al periodo d'imposta 2010) ed eventuale comunicazione all'Azienda sanitaria locale;
☐	codice fiscale dell'altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche per conto del dichiarante (fino al periodo d'imposta 2010);
☐	per gli interventi iniziati dal 2011, codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all'art. 5 del TUIR;
☐	dati catastali degli immobili oggetto di intervento, per i lavori iniziati dal 2011 (a seguito della soppressione della comunicazione al Centro operativo di Pescara); nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registrazione dell'atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione);
☐	documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
☐	ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
☐	ricevute delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;
☐	fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori; non è più necessaria la separata indicazione del costo della manodopera;
☐	certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

☐	attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, acquistati nel 2015 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
☐	eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati nel 2015 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pregressi);
☐	documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all'acquirente, donatario o erede

Documentazione relativa all'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36-41-50%:

☐	atto di acquisto o assegnazione dell'unità immobiliare situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, in relazione a interventi eseguiti dall'1.1.2008, ovvero documentazione di acconti già versati;
☐	copia della denuncia di fine lavori degli interventi svolti sull'intero fabbricato
☐	codice fiscale dell'impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.
☐	Documentazione relativa agli interventi di recupero eseguiti entro il 31.12.2006, con i conseguenti atti di acquisto o assegnazione effettuati entro il 30.6.2007, per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio

Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%

☐	Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2015 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche: - le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013; - su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità; - riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
--------------------------	---

Documentazione relativa agli interventi finalizzati alla tutela ed alla salvaguardia delle aree boschive che danno diritto alla detrazione del 36%:

☐	copia del modello "Comunicazione di inizio lavori" inviato al Centro operativo di Pescara ed eventuale comunicazione all'Azienda sanitaria locale;
☐	codice fiscale dell'altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la suddetta comunicazione anche per conto del dichiarante;
☐	documentazione di sostenimento delle spese (es. bonifici bancari o postali).
☐	La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2006 e la suddetta documentazione deve essere prodotta per il riconoscimento dell'ultima rata, se non già in possesso dello Studio.

Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla detrazione del 55-65%:

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

☐	fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all'osservanza della normativa IVA); non è più necessaria la separata indicazione in fattura del costo della manodopera;
☐	ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
☐	altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d'impresa);
☐	copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
☐	dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
☐	asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
☐	attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
☐	copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all'ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;
☐	attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2015;
☐	documentazione relativa ad eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall'Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
☐	documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all'acquirente, donatario o erede.
☐	La detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute dall'1.1.2015 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di schermature solari.

Documentazione relativa al c.d. "bonus arredamento" che dà diritto alla detrazione del 50%

☐	Documentazione relativa alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 per l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla "A+" (ovvero classe "A" per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
☐	Documentazione relativa alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 finalizzati all'arredo di unità immobiliari residenziali: - oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria; - oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Osserva

La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:

→ di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);

Studio Luciano Lancellotti

36100 Vicenza – Via Q. Sella n. 35 - tel. (0444) 96.21.21 - 340/59858.11

E-Mail: Lulance@teseo.it - luciano.lancellotti@legalmail.it

→ oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria od ordinaria.

In particolare:

- fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione.

Documentazione relativa ai contratti di locazione dell'abitazione principale:

☐	eventuale contratto di locazione dell'abitazione principale, stipulato ai sensi della L. 431/98, sia a canone "convenzionale" che "libero", compresi i contratti di durata transitoria;
☐	documentazione riguardante eventuali contributi pubblici ricevuti per il pagamento dei canoni di locazione;
☐	eventuale contratto di locazione da parte di lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza (in un Comune distante oltre 100 Km e situato in una Regione diversa) per motivi di lavoro e che per questo trasferimento sono stati costretti a prendere in locazione un alloggio.